

REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI
DEL COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI E BENI DI USO CIVICO

ART. 1 – Disciplina di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico il cui esercizio avviene sul territorio rientrante nel Comune di San Pietro al Tanagro, Provincia di Salerno.
2. Esso si iscrive nella normativa sancita dalle Leggi Regionali 17/3/1981, n. 11, e del 7/5/1996, n. 11 nonché nella Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332.

ART. 2 – Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni in uso civico che ne sono gravati e individuati da relativo Decreto Commissariale di assegnazione a categoria.

ART. 3 – Titolarità del diritto di uso civico

1. All'esercizio dell'uso civico nelle sue differenti configurazioni sul territorio del comune di San Pietro al Tanagro, hanno diritto i cittadini residenti del comune di San Pietro al Tanagro;
2. Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini naturali residenti del comune di San Pietro al Tanagro (SA) e siano residenti nel Comune stesso;
3. E' facoltà del Consiglio Comunale concedere tale diritto anche a persone non residenti, fatte salve le dovute autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e di quelle già concesse precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento;
4. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni gravati da uso civico fino ad un massimo del 25% della tariffa base;

ART. 4 – Tipologia degli usi civici esercitabili

1. Gli usi civici che possono esercitarsi nel territorio del comune di San Pietro al Tanagro, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria suindicati, sono esclusivamente quelli di cui alla categoria A) della Legge n. 1766/1927 ovvero:

- a. il bosco, attraverso il legnatico, la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei della terra non protette da speciali leggi ed altri, come appresso specificato;
 - b. il pascolo permanente,
 - c. l'uso delle acque per abbeverare animali.
2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera dell'organo competente, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti;
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L. R. n. 11/81 e dell'art. 46 del R. D. n. 332 del 1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari, nonché al sostegno delle attività agro – industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite;

TITOLO II

TUTELA AMBIENTALE - NORME GENERALI

ART. 5 – Vincolo per scopi idrogeologici (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267)

I boschi demaniali, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni, strade o fabbricati dalla caduta di frane, dal rotolamento di sassi, dallo scorrimento delle acque, dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta degli Enti Competenti essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione. Per tutto quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa di settore;

ART. 6 - Mutamenti

Essendo il territorio comunale di San Pietro al Tanagro (SA) soggetto al vincolo idrogeologico, per i terreni demaniali vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è subordinata ad autorizzazione degli Enti Competenti in relazione alla Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, ed alle modalità da essa prescritte allo scopo di prevenire danni per la stabilità o turbare il regime delle acque;

ART. 7 - Difesa dei boschi dagli incendi

1. E' vietato accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza inferiore a metri 100 dai medesimi, nel periodo che va dal 15 Giugno e fino al 30 Settembre.
2. Sono altresì vietate le seguenti attività:
 - a. far brillare mine;
 - b. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

- c. fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- 3. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno sia di proprietà privata;
- 4. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
- 5. Dal 15 Giugno al 30 Settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano;

ART.8 - Divieti

- 1. E' severamente vietato :
 - a. il transito con qualsiasi automezzo sulle piste d'esbosco, sulle strade di servizio forestale e nell'interno di zone boscate e su qualunque altro percorso se non preventivamente autorizzato;
 - b. praticare motocross;
 - c. è vietato il parcheggio in aree erbose;
 - d. è fatto divieto di lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro corso d'acqua automobili e altri mezzi di trasporto;
 - e. è fatto, altresì, divieto di fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro.
 - f. è vietata la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di muschio.
 - g. è vietato il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori;

ART. 9

- 1. E' consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e roulotte nei posti fissi che l'Amministrazione individuerà;
- 2. Ogni violazione al presente articolo comporta la confisca del prodotto, il ripristino dei luoghi e verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale, delle leggi Forestali e di Polizia Forestale;

ART. 10

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, è vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei boschi, pascoli e prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune.

ART. 11 - Divieto di abbandono (Decreto Legislativo del 5/2/1997, n 22, art. 14)

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e 51, della summenzionata legge, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

TITOLO III

LEGNATICO

ART. 12 – Raccolta della legna

1. L'uso civico del legnativo in generale, non di castagno, s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascome, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie e nei terreni privi di assegnazione;
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici;
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente;
5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati di qualunque diametro e a qualunque altezza anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per situazioni di incolumità pubblica accertate da parte degli organi istituzionali preposti (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, UOD Servizio Territoriale Provinciale competente, C.F.S. Carabinieri, Polizia Municipale). In tal caso, eccezionalmente, potranno essere autorizzati dall'amministrazione prelievi di piccoli quantitativi;
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà in ogni caso quantificato a cura degli organi istituzionali preposti (Comunità Montana, Amministrazione

Provinciale, UOD Servizio Territoriale Provinciale competente, C.F.S. Carabinieri, Polizia Municipale o attraverso apposita stima redatta da un libero professionista agricolo-forestale regolarmente abilitato);

7. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori del comune di San Pietro al Tanagro della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico;

ART. 13 – Deroga nella raccolta della legna

1. Il Consiglio Comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell'art. 3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

ART. 14 – Legna da lavoro

Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purchè abbiano provveduto agli adempimenti di cui al successivo art. 24;

TITOLO IV

PASCOLO

ART. 15

La fertilità, la produttività e il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.

ART. 16 – Disciplina di riferimento

La disciplina del pascolo fa riferimento:

1. alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, e a quanto prescritto dal Piano di Assesamento Forestale ed è subordinato ai provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale in concomitanza delle P.M.P.F. – Art. 46 – Allegato C) alla Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11;
2. al vigente regolamento comunale del Pascolo approvato con Delibera di Consiglio Comunale.

ART. 17 – Competenza territoriale

I soggetti di cui al successivo art. 22, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria;

ART. 18 – *Titolarità del diritto di Pascolo*

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di San Pietro al Tanagro hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti del Comune titolari del diritto di uso civico;
2. Sono fatte salve le relative posizioni sono equiparati ai cittadini naturali residenti del comune di San Pietro al Tanagro, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di suolo pascolivo gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del presente regolamento;

ART. 19 - *compiti del Comune*

1. Il Comune di San Pietro al Tanagro (SA), in raccordo con le disposizioni impartite nel Piano di Assestamento Forestale, avrà i seguenti compiti:
 - a. stabilire ogni anno i comparti pascolivi da assegnare agli aventi diritto (di cui agli art 1 e 4) per il completo soddisfacimento dei loro bisogni di uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolivi che, hanno bisogno di ricostruzione o di lavori di miglioramento;
 - b. stabilire ogni anno le modalità per l'utilizzazione dei pascoli, in particolare, per ogni comparto, il carico (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del pascolo;
 - c. giudicare, per quanto di competenza, sulle infrazioni commesse alle disposizioni contenute nel presente regolamento;

ART. 20 – *Esercizio del pascolo*

1. L'estensione della superficie pascoliva del comune di San Pietro al Tanagro è di complessivi ettari 115, così come individuati nel Piano di Assestamento Forestale dell'Ente, vigente per il decennio 2016/2025, tutti gravati da uso civico;
2. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria A) degli Usi Civici dal richiamato decreto, in virtù dell'art. 11 della Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel rispetto dell'artt. 18 e 31 (comma 5 e 6), degli art. 45 e 46, Allegato C, e degli artt. 1, 5 e 7, Allegato D, della L. R. 11/96;
3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di Salerno e nel Piano di Assestamento Forestale;

TITOLO V

**FLORA SPONTANEA, PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO E DELLE PIANTE
OFFICINALI ED AROMATICHE**

ART. 21 - Finalità

1. Il comune di San Pietro al Tanagro, con il presente regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge quadro del 6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalle Leggi Regionali del 1/9/1993, n. 33, , ss. mm. ii., del 25/11/1994, n. 40, del 7/5/1996, n. 11, ss. mm. ii., del 20/6/2006, n. 13, dell'24/7/2007, n. 8, ed in accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, disciplina sul proprio territorio in uso civico la raccolta e la commercializzazione dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale;
2. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione regionale della Campania in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei, purché compatibili con le norme dettate dalla Legge Regionale n. 33/93 e dalle norme del presente regolamento, a fini di tutela della conservazione della natura;

ART. 22 – Divieti di raccolta

E' vietata, nel demanio comunale, la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi), con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti a superfici agricole messe a coltura;

ART. 23 – Classificazione dei prodotti secondari del bosco

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti secondari del bosco:

1	asparagi selvatici	13	piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse
2	cardi	14	Pungitopo
3	corniolo (bacche)	15	rosmarino
4	felci	16	strame (L. R. 11/96);
5	fragole	17	timo
6	Mirto	18	vischio
7	more di rovo	19	vitalbe (cime)
8	Muschi		
9	funghi epigei, commestibili o meno		

10	funghi ipogei (tartufi)
11	Origano
12	lamponi

2. Su motivata richiesta, e su parere dell'autorità Forestale, possono essere concessi permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente a Enti con finalità di ricerca, per le seguenti categorie:

piante di rosmarino
piante di pungitopo
felci
semi
strame e terriccio (L.R. 11/96)
piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse

ART. 24 - Disciplina della raccolta – autorizzazioni

1. Nel territorio del comune di San Pietro al Tanagro l'estrazione e la raccolta dei prodotti di cui al precedente articolo, può essere effettuato liberamente, tutti i giorni della settimana, solamente dai cittadini residenti. Per i cittadini non residenti la raccolta è ammessa dal lunedì al venerdì;
2. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all'amministrazione comunale il rilascio della scheda di autorizzazione in cui sono indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta;
3. La Giunta Comunale deve fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a finanziare azioni di salvaguardia della conservazione della natura. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma. Nessun limite di raccolta è posto all'enfiteuta. Parimenti nessun limite di raccolta è posto ai cittadini che fruiscono del godimento degli usi civici;

4. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma 2, sono le seguenti:

asparagi selvatici	<i>Kg 1,500</i>	pungitopo	<i>nr. 50 rami</i>
cardi	<i>Kg 0,500</i>	rosmarino	<i>nr. 50 rami</i>
corniolo (bacche)	<i>Kg 1,500</i>	strame	art. 15, Allegato C, L. R. 11/96
fragole	<i>Kg 0,500</i>	timo	<i>Kg 0,200</i>
funghi epigei, commestibili o meno	<i>Kg 3,000</i>	vischio	nr. 1 ramo fruttifero
funghi ipogei (tartufi)	<i>Kg 2,00</i>	vitalbe (cime)	<i>Kg 0,500</i>
lamponi	<i>Kg 0,500</i>		
mirtilli (bacche)	<i>Kg 1,500</i>		
more di rovo	<i>Kg 0,500</i>		
muschi	<i>Kg 2,000</i>		
origano	<i>nr. 200 aste floreali</i>		

5. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato;

ART. 25 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune, è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta;
2. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di esse. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco

e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori;

3. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi;
4. Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in generale e delle aree boscate in particolare il Comune può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisio-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni dell'Autorità Forestale;
6. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole;

FUNGHI EPIGEI

ART. 26 - Funghi epigei - Condizioni di raccolta – Obblighi e Divieti

1. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24/7/2007, n. 8;
2. Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta dei funghi spontanei, siano o no commestibili, è ammessa nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato della settimana e in quantità non superiore a tre (3) chilogrammi al giorno a persona provvista di tessera di **rilasciata a norma di legge** e per singolo cercatore residente, nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile;
3. In riguardo ad antiche consuetudini locali, la raccolta dei funghi epigei per i cittadini residenti è tuttavia consentita anche nei restanti giorni della settimana, fino alla misura massima di tre (3) chilogrammi per persona autorizzata;
4. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale;
5. I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta Kg. 3,00 per persona) dovranno essere contenuti i cestelli di vimini o altro, comunque forati e arieggiati tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la propagazione e la riproduzione;
6. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili.
7. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi;
8. Durante la raccolta dei funghi epigei, è fatto divieto assoluto:

- a. Strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo. Essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
 - b. Utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo;
 - c. Raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
 - d. Porre i funghi raccolti in sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi, i quali impediscono la disseminazione delle spore;
 - e. Raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione;
 - f. Calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo stato umifero o il cotico erboso del terreno
 - g. E' vietato il commercio dei funghi raccolti;
9. E' vietato altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 18.00 alle ore 7.00;
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui alla Legge n. 752 del 16/12/1985;

ART. 27 – Funghi - Autorizzazioni speciali

Il Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo per scopi didattici o scientifici;

ART. 28 – Zone interdette alla raccolta dei funghi spontanei

1. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con apposita ordinanza del Sindaco.
2. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del territorio interessato di cartelli indicatori;
3. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto.

ART. 29 - Autorizzazioni

Coloro, i quali intendano usufruire del diritto di cui all'articolo n. 3 devono far richiesta al Comune ed essere provvisti di tessera di autorizzazione **rilasciata a norma di legge**;

ART. 30 - Vigilanza

Sono incaricati dell'osservanza della presente disciplina gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, carabinieri e polizia municipale, nonché gli agenti giurati designati da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia;

ART. 31 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni del presente disciplinare relativo alla raccolta funghi, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nei giorni di divieto;
 - c. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nella zona di divieto;
 - d. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 51,64 (cinquantuno/64) per il trasporto di funghi con contenitori non consentiti;
 - e. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 51,64 (cinquantuno/64) per chiunque violi le altre disposizioni del presente disciplinare;
2. Chiunque nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso è trovato in possesso di funghi raccolti nei giorni e nelle ore di divieto, nelle zone di divieto o comunque in quantità superiore a quella consentita, è soggetto, oltre alla sanzione di cui ai commi a), b), e) dei presenti articoli, anche alla confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione;
3. La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando, nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso, sia opposto rifiuto, a formale intimazione di apertura, per i necessari controlli, di contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 (centotré/29) a Euro 154,93 (centocinquantaquattro/93);
4. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b) e) di cui al 1° comma, è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente, della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati ai sensi del precedente 2° comma vengono consegnati previa ricevuta, ad istituzioni di beneficenza e assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati dovranno essere distrutti. Della destinazione o della distribuzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione;
5. Chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dal presente disciplinare, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione;
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere a), b), e), del 1° comma sono ridotte di un terzo qualora il pagamento venga effettuato entro un termine previsto dall'art. 16, comma 1°, della legge 24 Novembre 1981, n° 689;
7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 Novembre 1981, n° 689;
8. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 Novembre 1981, n° 689, spetta al Sindaco;
9. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune e reinvestite nell'ambito delle attività di protezione e di salvaguardia dell'ambiente naturale e di quanto disposto dall'art. 8 della Legge Regionale n° 11 del 17 Marzo 1981 per i terreni soggetti all'uso civico;

ART. 32

Il Comune, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, pubblicherà un elenco delle specie dei funghi epigei commestibili delle quali è autorizzata la raccolta;

FUNGHI IPOGEI (TARTUFI - Tuber spp.)

ART. 33 - Tartufi - Condizioni di raccolta – Obblighi e Divieti

1. La raccolta dei funghi ipogei – tartufi - è regolata dalla L. R. del 20/6/2006, n. 13. dalla L. R. del 9/6/2011, n. 9, e ss.mm.ii.;
2. I tartufi destinati al consumo da freschi appartengono ai generi e alle specie elencati all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n.752, con le modifiche apportate dalla legge 17 maggio 1991, n. 162;
3. In attuazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti, secondo le modalità previste dal Piano di Assestamento Forestale approvato dalla Giunta Regionale;
4. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. Nel caso particolare dei tartufi, durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie;

ART. 34 – Esercizio della raccolta

1. L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla legge 16 Dicembre 1985, n. 752, alla L. R. del 20/5/2006, n. 13 e ss.mm.ii. ed il regolamento di attuazione del 24/7/2007, n. 3 ed a quanto riportato nel Piano di Assestamento Forestale comune nonché nei limiti e modalità previste dal presente regolamento e della normativa delle Aree protette;
2. Il raccogliatore, o cercatore, per ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi deve sostenere un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica. Tale autorizzazione è documentata da apposito tesserino, è rilasciato dal comune di residenza, recante le generalità e la fotografia del titolare;
3. L'età minima dei raccoglitori che possono ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni 14. I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata;

ART. 35

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie;

2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi. E' fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da tartufo e relativa iscrizione all'anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente;
3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l'ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe;
4. Lo scavo con apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve comunque essere limitato al punto ove il cane abbia iniziato a scavare;
5. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo a parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa;

ART. 36

La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi, elevabile a un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore aderisce ai consorzi volontari ovvero è titolare di azienda agricola o forestale;

ART. 37

La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta che, distinto per specie e varietà, è disposto dalla Giunta regionale:

ART. 38 - Divieti

1. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi;
2. E' vietata la ricerca e la raccolta del tartufo a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 7.00;
3. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali i (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori;
4. Sono in ogni caso vietati la:
 - a. Sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiori a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum ed a cm. 17 per le altre specie;
 - b. Lavorazione andante delle tartufaie;
 - c. ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difforni da quelli previsti dall'articolo 37;
 - d. ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti;
 - e. ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 34;
 - f. raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
 - g. ricerca e la raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione da parte dei
 - h. competenti uffici della Giunta regionale;
 - i. l'apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
 - j. il commercio di tartufi freschi oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta;

- k. raccolta, il consumo ed il commercio di tartufi freschi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'articolo 2 della legge n. 752/1985 e successive modifiche;
- l. la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;
- m. il commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della normativa vigente;

ART. 39

Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere riempite;

ORIGANO (Origanum vulgare)

ART. 40

Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta dell'origano è consentita nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato della settimana e in quantità non superiore a 50 aste fiorali al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione;

ART. 41

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta;
2. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie;

ART. 42

1. La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento.
2. La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 01 Agosto e comunque in uno stato maturo;

ART. 43 - Divieti

1. E' vietato estirpare l'origano dall'apparato radicale;
2. E' vietata la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00;
3. E' vietato l'uso di recipienti di chiusi;
4. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;

5. L'origano, durante la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 50 aste floreali per persona) non dovrà essere assolutamente portato in contenitori chiusi. E' consentito l'uso di contenitori di vimini e similari purché forati, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per facilitarne la disseminazione e consentire la riproduzione.
6. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o il cotico erboso del terreno;
7. E' assolutamente vietato il commercio dell'origano;
8. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

ART. 44

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale.

ASPARAGI (*Asparagus officinalis*)

ART. 45

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta;
2. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie;

ART. 46

1. La raccolta degli asparagi dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento;
2. Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta degli asparagi è consentita nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica della settimana e in quantità non superiore a 50 aste (gambi) al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione;
3. La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° Aprile;

ART. 47

L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi leciti;

ART. 48 - Divieti

1. E' vietato estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa);
2. E' vietata la raccolta degli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00;
3. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
4. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
5. E' assolutamente vietato il commercio degli asparagi;
6. E' vietata la raccolta di asparagi nelle aree percorse dal fuoco;
7. E' vietata la raccolta fuori da periodo consentito;
8. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine);

ART. 49

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui sopra non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale;

FRAGOLE

ART. 50

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta delle fragole nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta;
2. Durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo e gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie;
3. La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento;

ART. 51

1. Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta delle fragole è consentita nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica della settimana e in quantità non superiore a Kg 1,00 al giorno per persona provvista di idonea tessera di autorizzazione;
2. La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno;

ART. 52

La fragola va raccolta a mano con o senza le bratte facendo attenzione a non strappare il picciolo.

ART. 53 - Divieti

1. E' vietato estirpare ed asportare le piante di fragolina di bosco;
2. E' vietato danneggiare o distruggere le piante di fragolina di bosco;
3. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
4. E' assolutamente vietato il commercio delle fragole;
5. E' vietata la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco;
6. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine);

ART. 54

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui sopra non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale;

TITOLO IV

SANZIONI

ART. 55 – Vigilanza

1. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei vigili urbani del comune di San Pietro al Tanagro, al personale designato alla vigilanza dall'amministrazione comunale, al personale del comando stazione forestale, agli agenti di polizia ed ai Carabinieri nonché al personale designato da enti ed associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura e dell'ambiente;
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al responsabile di servizio il quale, tramite gli uffici competenti, ingiunge il pagamento al trasgressore mediante versamento sul conto corrente intestato all'amministrazione comunale – servizio di tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti;

ART. 56 – Tipologia sanzioni

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non supporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a. la violazione delle norme di cui all'art. 9, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 600,00;
 - b. la violazione delle norme di cui all'art. 16 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida stabilita. Sono fatte salve le sanzioni penali;

2. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede con denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti;

ART. 57 – Proventi delle sanzioni

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'amministrazione comunale-servizio di tesoreria ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L. R. 11/81;

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 58 – Modifiche

Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta;

ART. 59 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia;
2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori del secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento oltre il recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegra sulla scorta del Capo IV del R.D. n. 332 del 1928;

ART. 60 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. n. 616/1977.